



Il tempo del processo e il suo governo alla luce della legge 27 settembre 2021 n. 134: prime osservazioni tra prescrizione e improcedibilità *ex art. 344 bis c.p.p.*

1. Introduzione:

Come è possibile osservare dalla lettura dell'art. 2 della legge n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia), le novità forse di maggior rilievo tra quelle destinate ad avere immediata applicazione, sono certamente quelle che afferiscono alla sfera del “governo” del tempo del processo, o meglio sarebbe dire del “governo” del tempo che l'Ordinamento riserva all'esercizio della potestà punitiva nei confronti di un determinato fatto di reato.

Se, per mera semplicità espositiva, è possibile latamente parlare di “governo” del tempo del processo, la precisazione di cui sopra è tuttavia da ritenersi d'uopo e questo nella misura in cui a disciplinare il tempo del processo intervengono norme che non hanno natura processuale, ma, piuttosto, sostanziale. Il riferimento primo ed immediato non può che essere al complesso normativo posto a presidio della disciplina dell'istituto della prescrizione.

Operata questa opportuna precisazione, rimane comunque fermo il dato di fatto che la c.d. riforma Cartabia porta con sé rilevanti novità normative.

Il riferimento immediato è alle novità introdotte in punto di disciplina della prescrizione (con specifico riguardo all'art. 161 *bis* c.p.) e, ancor più, al *novum* rappresentato dalla normativa in materia di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione (art. 344 *bis* c.p.p.), istituto sul quale, in particolar modo, intendiamo concentrare l'attenzione in questa sede, proponendoci di evidenziare spunti di riflessione e profili problematici che derivano da una prima lettura della normativa in materia, addirittura antecedente rispetto alla concreta applicazione della medesima.



Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

2. Cenni in punto di cessazione del corso della prescrizione ex art. 161 bis c.p.

L'introduzione della norma di cui all'art. 161 *bis* c.p. non può dirsi che rappresenti una rivoluzione copernicana nel sistema penalistico italiano, poiché preceduta dall'introduzione dell'ormai superato (ed abrogato) comma secondo dell'art. 159 c.p. per mezzo di precedente riforma, in allora intervenuta con l. n. 3/2019.

Già in allora, invero, aveva avuto modo di svilupparsi un ampio dibattito sulle criticità di una disciplina della prescrizione che prevedesse una causa di sospensione sostanzialmente “irreversibile”, una volta intervenuta la quale la prescrizione cessava di decorrere una volta per tutte sino alla definizione del processo.

Ciò posto, inalterati, a parere di chi scrive, i profili di criticità (costituzionali e non solo) evidenziati nel periodo di vigenza della precedente disciplina, la l. 134/2021 ha comunque recato con sé elementi di novità.

In primo luogo sul piano sistematico. Ed invero la pronuncia della Sentenza di primo grado non viene più ad essere qualificata causa di sospensione della prescrizione, ma viene definita causa di cessazione del corso della prescrizione, incontrando anche un'autonoma disciplina nel nuovo art. 161 *bis* c.p.

A questo punto, il quesito forse più importante da porci nell'immediato – sebbene dai risvolti pratici non altrettanto immediati – potrebbe essere il seguente: ci troviamo effettivamente di fronte ad un nuovo istituto?

La risposta deve essere, a parere di chi scrive, negativa.

Non può sfuggire come il nuovo art. 161 *bis* c.p. finisca di fatto col trattare la disciplina della cessazione del corso della prescrizione alla stregua di una causa di sospensione della medesima. Non può in particolar modo trascurarsi – specie in raffronto alle modifiche in allora apportate dalla l. n. 3/2019, le quali non prevedevano alcun motivo sulla scorta del quale la prescrizione dovesse ricominciare a decorrere successivamente alla Sentenza di primo grado – come il nuovo art. 161 *bis* c.p. preveda espressamente che in caso di annullamento della Sentenza con regressione al primo grado di giudizio, “*la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento*”.



Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

Sotto questo specifico profilo il “nuovo” istituto della cessazione del corso della prescrizione si comporta esattamente alla stregua di una causa di sospensione. E’ dunque lecito chiederci se non ci troviamo proprio di fronte ad una causa di sospensione, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato. Sia la formulazione letterale della norma, sia il “meccanismo di funzionamento” della medesima sono perfettamente confacenti ad una ipotesi di sospensione.

Né deve trarre in inganno la circostanza per cui la prescrizione finisce con il riprendere il suo corso solo qualora l’annullamento comporti una regressione del processo al primo grado, o ad una fase anteriore e non, ad esempio, anche nei casi in cui l’annullamento comporti una regressione in grado di appello in seguito a giudizio di legittimità.

Se la *ratio* della norma sembra chiaramente essere quella di consentire che la prescrizione ricominci a decorrere qualora la causa di “cessazione” – e cioè la Sentenza di primo grado – sia stata annullata e, dunque, sia *tamquam non esset*, ciò non toglie che il meccanismo normativo sia esattamente quello della sospensione: venuta meno la causa di sospensione (la Sentenza di primo grado, per l’appunto), la prescrizione riprende il suo corso.

Se così è – se dovessimo quindi addivenire ad una qualificazione normativa dell’art. 161 *bis* c.p. alla stregua di una causa di sospensione – potrebbero evidenziarsi talune interessanti problematiche, queste sì aventi risvolti pratici di maggior pregio.

Tra dette problematiche, una, sempre a parere di chi scrive, si potrebbe porre con maggiore forza e cioè un difetto di ragionevolezza costituzionalmente rilevante della nuova norma nella parte in cui non prevede che la prescrizione ricominci a fare il suo corso anche in ipotesi di annullamento che comporti la regressione del processo in un grado successivo al primo e quindi, in particolar modo, nelle ipotesi di annullamento delle Sentenze pronunciate in grado di appello.

Quantomeno nelle ipotesi in cui l’annullamento concerna i capi della Sentenza afferenti all’accertamento di responsabilità, appare irragionevole la mancata previsione, all’interno dell’art. 161 *bis* c.p., della possibilità per la prescrizione di riprendere il suo corso.



Gruppo di Studio Penale e Civile

~~~~~  
[www.articolo24.net](http://www.articolo24.net)

Quanto sopra nella misura in cui l'annullamento – per quanto per motivi di legittimità – della Sentenza di appello nella parte dedicata all'accertamento di responsabilità, investe e travolge, revocandolo in dubbio, il tema della responsabilità dell'imputato. Per cui è vero che la Sentenza di primo grado rimane formalmente impregiudicata, ma è altrettanto corretto assumere che l'accertamento di responsabilità viene fatto comunque oggetto di censura e dal momento che è proprio l'accertamento di responsabilità, nelle intenzioni del Legislatore della riforma, a costituire l'elemento idoneo a consentire la "cessazione" del corso della prescrizione, può essere considerato costituzionalmente illegittimo non prevedere che la prescrizione riprenda il proprio corso ogni qualvolta l'accertamento in questione venga censurato dal Giudice dell'impugnazione, con regressione del processo anche ad un grado diverso dal primo.

Rimangono infine fermi tutti gli interrogativi inerenti la condivisibilità dell'assenza di un limite all'esercizio della potestà punitiva dello Stato, anche se detti interrogativi dovranno essere parzialmente riformulati – come avremo modo di vedere – alla luce dell'introduzione della disciplina del nuovo art. 344 *bis* c.p. ed alla soluzione "ibrida" che il Legislatore ha inteso offrire (con tutte le problematiche che la natura ibrida delle cose può portare con sé).

### *3. L'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.)*

Rappresenta certamente una soluzione innovativa all'interno del nostro Ordinamento quella introdotta dall'art. 344 *bis* c.p.p., inserito all'interno del Titolo III, del Libro V del Codice di rito, dedicato alle condizioni di procedibilità.

La norma in oggetto disciplina, come noto, l'ipotesi di improcedibilità per superamento limite massimo del termine di durata del giudizio di impugnazione.

Prima di procedere a provare ad offrire spunti e riflessioni critiche, pare opportuno soffermarci brevemente sul contenuto della disposizione in oggetto.

Trattasi di norma che prevede termini perentori, ma prorogabili, entro i quali il giudizio di appello e quello di cassazione debbono essere definiti, pena, per l'appunto, "l'improcedibilità" dell'azione penale.



**Gruppo di Studio Penale e Civile**

**www.articolo24.net**

I termini – rispettivamente di due anni per il giudizio di appello e di un anno per quello di legittimità – cominciano a decorrere una volta esauritosi il termine stabilito dal Giudice *a quo* per la motivazione del provvedimento, considerate anche eventuali proroghe che siano state richieste.

Ciò pone un primo spunto di riflessione. Alla luce di quanto statuito all'interno del comma terzo dell'art. 344 *bis* c.p., occorre chiederci cosa debba avvenire nelle ipotesi in cui la motivazione della Sentenza venga depositata in un momento successivo al termine stabilito ai sensi dell'art. 544 c.p.p. e senza che sia intervenuta proroga. Stante la lettera della norma di cui all'art. 344 *bis* c.p.p., dobbiamo necessariamente intendere che l'inerzia del giudicante manifestatasi nel non depositare tempestivamente, ovvero nel non chiedere la proroga ai sensi dell'art. 154 disp. att., non possa finire con il pregiudicare la posizione dell'imputato e quindi non può costituire "causa" idonea a spostare in avanti nel tempo il momento in cui cominciano a decorrere i termini di cui all'art. 344 *bis* c.p.p..

Interessante è poi soffermarci sul sistema di proroghe previsto dal comma 4 dell'art. 344 *bis* c.p.p.

La norma in questione, infatti, a fronte della regola generale innanzi illustrata, disciplina un sistema di proroghe da adottarsi con Ordinanza da parte del Giudice che procede.

Per ciò che concerne i requisiti sulla scorta dei quali può aversi proroga del termine previsto per il giudizio di impugnazione, il comma 4 dell'art. 344 *bis* c.p.p. prevede che detto provvedimento di proroga possa essere adottato laddove il giudizio di impugnazione risulti essere particolarmente complesso in ragione di taluni parametri che la norma stessa pone in evidenza (numero delle parti, numero delle imputazioni, numero o complessità delle questioni da trattare).

In queste specifiche ipotesi la regola generale da seguirsi è quella per cui è possibile dare corso ad una proroga:

- a) fino ad un anno per il giudizio di appello;
- b) fino a sei mesi per il giudizio di legittimità.

Tuttavia la disposizione oggetto di trattazione, a fronte della regola di cui sopra, sulla scorta della quale diviene possibile un'unica proroga nei termini appena evidenziati,



# Articolo 29

**Gruppo di Studio Penale e Civile**

**[www.articolo24.net](http://www.articolo24.net)**

prevede la possibilità di ulteriori proroghe (ciascuna delle quali pari a massimo un anno per l'appello ed a massimo sei mesi per l'ultimo grado di giudizio) qualora il processo abbia ad oggetto le ipotesi delittuose tassativamente individuate proprio all'interno del comma 4 dell'art. 344 *bis* c.p.p.. Qualora si verta in tale ultima ipotesi, le proroghe incontrano un unico limite: nel caso in cui si proceda per reati aggravati ai sensi dell'art. 416 *bis* 1 comma 1 c.p. (fatto commesso mediante ricorso al c.d. metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare una consorteria mafiosa), i periodi di proroga non possono essere superiori a tre anni per l'appello e ad un anno e sei mesi per la cassazione.

Al successivo comma quinto del medesimo art. 344 *bis* c.p., trova poi la propria disciplina il rimedio predisposto dal Legislatore avverso i provvedimenti di proroga adottati dal Giudice precedente. Il rimedio viene ad essere individuato nella possibilità di esperire ricorso per Cassazione avverso l'Ordinanza che dispone la proroga del solo giudizio di appello, con la specificazione che il ricorso non esperisce alcun effetto sospensivo nei confronti del giudizio medesimo e che la questione non è ulteriormente proponibile con l'impugnazione avverso la Sentenza.

Plurimi sono gli spunti di riflessione che possono insorgere già ad una prima lettura della norma in oggetto.

Innanzitutto una lettura attenta della norma, può consentire di intuire come il sistema delle proroghe disegnato dal Legislatore sembri essere debitore del sistema della disciplina prevista dall'art. 304 c.p.p. in materia di sospensione dei termini cautelari *ex art.* 303 c.p.p., o come sia stato quantomeno da detto sistema ispirato.

Parimenti aleggiano anche richiami ad altre ipotesi normative che, in diversi ambiti, disciplinano il tema della necessità di prorogare termini, o di sospenderne la decorrenza ed, in particolar modo, viene da pensare al sistema predisposto per la proroga dei termini previsti per le indagini preliminari, ovvero alla proroga dei termini previsti per il deposito delle motivazioni delle Sentenze.

Non può sfuggire, in particolare, come sul piano dei requisiti legittimanti la proroga della durata del giudizio di impugnazione, vi sia una citazione quasi letterale del comma 2 dell'art. 304 c.p.p. (ove si parla esplicitamente di dibattimenti e di giudizi abbreviati "*particolarmente complessi*") e della giurisprudenza in materia (ove la complessità è stata sovente ricondotta al numero delle parti e/o delle imputazioni ed



alla complessità delle questioni) ed un richiamo pressoché pedissequo dei requisiti dettati dall'art. 544 c.p.p.

Alla stessa maniera non può non sfuggire come nella normativa inerente gli aspetti di cui sopra sia pratica comune ricorrere a deroghe con riferimento a cataloghi di reati ritenuti dal Legislatore bisognosi di sospensioni, o proroghe rispetto al regime ordinario.

Cogliere questo aspetto non rappresenta un esercizio fine a se stesso, ma consente di evidenziare ulteriori, consequenziali, profili di problematicità. L'aver conformato la disciplina di un nuovo istituto che attiene la durata del processo nel suo insieme considerato (e, secondo chi scrive, come avremo modo di vedere, l'esaurirsi della volontà di perseguire la propria potestà punitiva da parte dello Stato) a soluzioni che invece fanno riferimento a singoli – per quanto rilevanti – profili di disciplina endoprocedimentale, ha comportato necessariamente l'emergere di elementi critici che potrebbero essere di non poco rilievo.

In primo luogo con riferimento alla scelta di affidare allo stesso Giudice che procede la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per procedersi a proroga.

Per mezzo del comma 4 dell'art. 344 *bis* c.p.p. si pone in capo al Giudice procedente stesso una scelta che non dovrebbe competergli e che rischia di divenire arbitraria nella misura in cui i requisiti richiesti si connotano per scarsa tipicità.

Si finisce con l'investire il Giudice procedente di un ruolo che non può essergli proprio e sulla scorta di requisiti applicativi che si presentano, per l'appunto, di amplissima interpretabilità. Sulla scorta di cosa potrà sostenersi che una questione è particolarmente complessa? Quale è il numero di imputati e di imputazioni da ritenersi necessario al fine di disporre una proroga?

Nella pratica il rischio concreto e non scongiurabile è quello di veder divenire l'art. 344 *bis* comma 4 c.p. da norma posta a presidio di un principio di rilievo costituzionale (la ragionevole durata del processo) a valvola di sicurezza del sistema, atta ad essere azionata ogni qualvolta per inerzia, o carico di lavoro eccessivo, non sia possibile addivenire alla definizione del giudizio di impugnazione nei termini previsti.



**Gruppo di Studio Penale e Civile**

**www.articolo24.net**

Forse meglio sarebbe stato prevedere requisiti più stringenti a fronte dei quali consentire le proroghe dei termini e, al contempo, affidare la decisione ad un soggetto diverso dal Giudice procedente (si pensi, ad esempio, al Presidente dell'Organo giurisdizionale ove è sedente il Giudice procedente) previo contraddittorio scritto da instaurarsi *ex ante* con le parti (ma trattasi di spunti *de jure condendo* che lasciano, allo stato, il tempo che trovano).

Né le criticità appena evidenziate possono essere superate sulla scorta del rimedio individuato al comma 5 dell'art. 344 *bis* c.p.p., poiché anch'esso presenta profili su cui interrogarci e su cui riflettere.

In primo luogo dà da pensare la circostanza per cui l'impugnazione quale rimedio *ex post* viene individuata solo ed esclusivamente con riferimento alle ipotesi di proroga del termine previsto per il giudizio di appello. Solo in questo caso è esperibile ricorso per Cassazione.

Se la ragione prima ed immediata ad una disciplina "monca" quale quella appena richiamata è evidente ed è da individuarsi nella ragione per cui non vi sono giurisdizioni superiori presso le quali poter esperire mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti della Suprema Corte, ciò non toglie che la disparità di trattamento che viene a crearsi non possa considerarsi soddisfacente e presenti profili di irragionevolezza.

Ed invero se il Legislatore ha ritenuto il provvedimento di proroga un provvedimento necessitante la sindacabilità da parte di un Giudice dell'impugnazione, non si comprende sulla scorta di quale scelta la sindacabilità dei contenuti del provvedimento non debba investire tutte le ipotesi di provvedimento di proroga. Se, cioè, si ritiene che il provvedimento di proroga abbia natura e contenuto valutativo e che non dia corso a meri automatismi applicativi, allora tale natura gli apparterrà sia che venga emesso in sede di appello, sia che venga emesso in sede di legittimità e la sindacabilità del provvedimento stesso dovrebbe essere assicurata in entrambi i casi.

E' possibile sottoporre a riflessione anche la scelta, operata dal Legislatore, di individuare nella Suprema Corte di Cassazione il Giudice dell'impugnazione avverso le Ordinanze di proroga dei termini del giudizio di appello.



# Articolo 29

Gruppo di Studio Penale e Civile

~~~~~  
www.articolo24.net

Avuto riguardo alla circostanza per cui il ricorso per Cassazione può essere esperito unicamente per motivi di legittimità ed, al contempo, avuto riguardo ai contenuti altamente valutativi (e molto poco tipizzati) dei requisiti su cui deve venirsi a fondare il provvedimento di proroga del termine del giudizio di appello, viene da chiedersi se il giudizio di legittimità (peraltro nelle forme camerali e scritte di cui all'art. 611 c.p.p.) possa rappresentare la sede più consona in cui disquisire di valutazioni prettamente di merito, a meno di non voler ritenere insindacabile la valutazione di merito del Giudice precedente e di sottoporre a censura solo ed esclusivamente quei provvedimenti in cui, ad esempio, sia manchevole la motivazione, ovvero la stessa sia meramente apparente, oppure quei provvedimenti nei quali si è statuita la proroga sulla scorta di requisiti non previsti dalla legge (ma ci si renderà bene conto di come si tratti di ipotesi per lo più scolastiche).

4. Riflessioni in ordine alla natura dell'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di appello, ai rapporti con la prescrizione del reato. Possibili conseguenze applicative sul piano della validità della legge nel tempo

Dopo esserci soffermati su quelli che, all'interno del nuovo art. 344 *bis* c.p.p., rappresentano gli elementi normativi di maggiore interesse e su talune riflessioni che ivi hanno scaturigine, pare opportuno provare a riflettere sulla natura dell'istituto oggetto di trattazione, poiché anche queste riflessioni possono comportare interrogativi e risvolti di non poco interesse.

Sotto questo profilo non possiamo non cominciare con lo scrivere che la collocazione sistematica della norma di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. in uno con la rubrica della stessa, indurrebbero a ritenere di trovarci di fronte ad una ipotesi di improcedibilità e quindi dinanzi ad un istituto avente questa specifica natura.

Eppure numerosi possono essere gli argomenti che conducono ad altra conclusione.

Innanzitutto cominciamo con il riflettere sul fatto che la procedibilità (unitamente al suo risvolto negativo, rappresentato dalla improcedibilità) attiene normalmente alla dimensione della presenza di un elemento legittimante l'inizio di un procedimento penale. Le cause di procedibilità sono elementi che devono rappresentare la



Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

scaturigine del procedimento. Ove queste non sussistano, ove queste manchino, il procedimento è di regola “viziato”.

Nel caso del nuovo istituto di cui all’art. 344 *bis* c.p.p., invece, assistiamo al particolare caso di un’azione penale che può essere dichiarata improcedibile non perché manchi un elemento preesistente e necessario per il suddetto esercizio, ma a causa della decorrenza di un termine. Forzando termini, istituti e concetti di natura privatistica (e sperando di essere perdonati per questo) se le condizioni di procedibilità sino ad ora conosciute sono equiparabili ad una condizione sospensiva (ove non si realizzino non può essere esercitata validamente l’azione penale, o, se esercitata, essa deve cessare), l’istituto di cui all’art. 344 *bis* c.p.p. assomiglia più ad una condizione risolutiva (ove si realizzi la condizione del decorso inutile del tempo, l’azione penale non può più avere corso).

Stando così le cose, forse più che dinanzi ad una causa di improcedibilità, ci troviamo davanti ad una ipotesi di improseguibilità del processo per decorrenza del termine massimo del giudizio di appello.

Concludere nel senso di non ritenere l’istituto di cui all’art. 344 *bis* c.p.p. una ipotesi di improcedibilità, ma un qualcosa di altro, di diverso, può condurre a riflessioni e conclusioni ulteriori che potrebbero aprire il fronte degli interrogativi circa la retroattività, o meno della nuova normativa (con particolare riferimento alle impugnazioni per reati commessi prima del 01.01.2020, limite temporale individuato ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 della l. n. 134/2021).

Tra queste riflessioni la più rilevante – specie per i profili applicativi immediati che potrebbero aversi – è quella in ordine alla natura processuale, ovvero sostanziale della norma.

Dando per assodato che non è sufficiente la collocazione all’interno del codice di rito al fine di definire la natura processuale di una norma e di un istituto, occorre guardare ai risvolti effettivi per meglio comprendere.

E’ questa la ragione per cui sin dagli inizi del presente scritto si è voluto precisare come la normativa oggetto di trattazione, più che concernere il “governo” del tempo del processo, ha di mira la disciplina del limite temporale dell’esercizio della potestà



Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

punitiva da parte dello Stato rispetto a fatti di reato, in tal senso in maniera del tutto simile alla prescrizione.

A ciò aggiungiamo che la nuova disciplina di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. si salda, in una qualche maniera, a quella della prescrizione e ciò proprio nella misura in cui entrambe incidono, prima che sulla possibilità di prosecuzione del processo, sulla concreta “perseguibilità” e “sanzionabilità” del fatto – reato.

Nella misura in cui è possibile verificare che l'ambito primario su cui vengono a dispiegarsi gli effetti della c.d. improcedibilità *ex art. 344 bis* c.p.p. è quello che attiene alla concreta perseguibilità e sanzionabilità della fattispecie criminosa, non si possono non riconoscere gli effetti preminentemente sostanziali che la norma stessa porta con sé.

A suggerire poi tale conclusione è la disciplina stessa così per come emergente da una prima lettura dell'art. 344 *bis* c.p.p..

Di grande significato in tal senso sono il comma sesto ed il comma settimo della disposizione in parola.

Per ciò che concerne il comma 6 dell'art. 344 *bis* c.p.p., è espresso letteralmente il richiamo alla disciplina della prescrizione, laddove viene richiamato ed applicato l'istituto della sospensione e laddove tra le cause di sospensione vengono espressamente richiamate quelle di cui all'art. 159 comma 1 c.p..

Ma – ai fini dell'attribuzione di una natura sostanziale alla norma in oggetto – ancor più importante appare il confronto con la norma di cui al comma 7 dell'art. 344 *bis* c.p.p., ove si statuisce che l'improcedibilità è rinunciabile dall'imputato.

Trattasi di meccanismo normativo per l'appunto mutuato dalla disciplina della prescrizione, ma che, oltre che per tale motivo, è significativo anche per un altro, forse di ancora maggiore pregnanza.

Se l'improcedibilità attenesse solo ed esclusivamente alla gestione del tempo del processo (anche al fine di garantire la ragionevole durata del medesimo), se l'art. 344 *bis* c.p.p. fosse solo ed esclusivamente norma posta a presidio delle tempistiche e delle scansioni processuali, la possibilità di proseguire, o non proseguire nell'esercizio dell'azione penale e nell'espletamento del processo non potrebbe in



Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

alcun modo essere demandata alla sfera di disponibilità dell'imputato. Essa viene demandata alla sfera di disponibilità dell'imputato perché, prima ancora che sul processo, la disciplina in oggetto produce effetti direttamente sulla sfera della perseguibilità del reato, dell'esercizio della potestà punitiva dello Stato e di tutti gli effetti di natura prettamente sostanziali che a tali due sfere conseguono, in maniera del tutto simile e non difforme rispetto alla disciplina della prescrizione.

Proprio in questi aspetti è dato rinvenire il nucleo di argomenti che potrebbero condurre a considerare la norma di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. alla stregua di una norma processuale dagli effetti sostanziali, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p.

Sono sforzi di fantasia? Forse. Ma sono sforzi argomentativi che è possibile provare a compiere, non fosse altro che per porre rimedio alla patente irragionevolezza (con anche, quindi, risvolti in punto di legittimità costituzionale) derivante:

- a) dalla non applicabilità del regime di cui all'art. 2 c.p. ad un istituto, quello disciplinato dall'art. 344 *bis* c.p.p., dagli effetti assimilabili, sul piano sostanziale, a quelli di altro istituto, la prescrizione, per il quale, al contrario, l'art. 2 c.p. può trovare applicazione;
- b) dalla non applicabilità della disciplina di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. a giudizi di appello per fatti commessi in data anteriore (anche di un solo giorno) al 01.01.2020.

Tale ultimo profilo potrebbe trovare soluzione – e questo è l'ultimo spunto che intendiamo proporre – anche al di fuori della percorribilità delle ipotesi argomentative riepilogate nelle pagine che precedono e facendo rilevare quello che potrebbe presentarsi come un ulteriore profilo di illegittimità, sempre per violazione dei canoni di ragionevolezza.

Ed invero, il combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 l. n. 134/2021 prevede una sorta di regime transitorio strutturato secondo le seguenti regole:

- a) L'art. 344 *bis* c.p.p. troverà applicazione solo per i reati commessi a far data dal 01.01.2020;
- b) Qualora per i reati commessi a far data dal 01.01.2020 sia stato interposto appello, o ricorso per Cassazione e gli atti siano già pervenuti al Giudice



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net

- dell'impugnazione, i termini di cui ai primi due commi dell'art. 344 *bis* c.p.p. decorreranno solo a partire dalla data di entrata in vigore della l. n. 134/2021;
- c) Qualora per i reati commessi a far data dal 01.01.2020 l'impugnazione sia stata interposta entro il 31.12.2024, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344 *bis* c.p.p. sono da quantificare in anni tre per il giudizio di appello ed in anni uno e mesi sei per quello di cassazione (con una specifica previsione con riferimento alle ipotesi di giudizio di rinvio).

Ebbene, tale disciplina appare irragionevole nella misura in cui crea una disparità di trattamento con coloro i quali abbiano giudizi di impugnazione già incardinati, o da incardinarsi entro il 31.12.2024, ma per fatti commessi anteriormente al 01.01.2021. L'irragionevolezza è data nella misura in cui la disparità di trattamento in ordine alla possibilità di veder tutelato il principio costituzionale a cui presidio sarebbe disposta la norma di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. viene giustificata unicamente sulla scorta del differente periodo di consumazione del reato. Una scelta certamente di politica criminale, ma dai risvolti potenzialmente incostituzionali.

Così come risvolti potenzialmente incostituzionali per la irragionevolezza nella disparità di trattamento si potrebbero avere anche nell'ipotesi in cui due soggetti, concorrenti nel medesimo reato commesso successivamente al 01.01.2020, avendo operato scelte processuali diverse (rito abbreviato l'uno, dibattimento l'altro), si siano trovati ad incardinare il giudizio di impugnazione in un momento diverso, l'uno (il soggetto che ha scelto il rito abbreviato) in data anteriore rispetto all'entrata in vigore della l. 134/2021, l'altro in data successiva a detta entrata in vigore, ma antecedente al 31.12.2024. I due soggetti, pur concorrenti nel medesimo reato, si troverebbero a rispondere a termini di improcedibilità diversi fra loro sulla scorta delle norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 l. n. 134/2021.

Avv. Daniele Regi